

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria	salute@certregione.fvg.it prevenzionealimentarisalute@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5559 I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10

INDICAZIONI IN MERITO ALLE MISURE DI SICUREZZA PER LE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19.

Premessa

A seguito della cessazione dello stato di emergenza, con Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24, convertito con modificazioni dalla L. n. 52 del 19 maggio 2022, al quale si rinvia <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>, sono definite disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, pur perseverando le azioni volte allo svolgimento in sicurezza delle attività educative per minori.

Il regolamento regionale DPreg. 190/2001 "Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13" definisce i requisiti funzionali organizzativi e delle prestazioni dei centri vacanza per minori. Per aprire un centro di vacanza per minori è necessaria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare telematicamente al Comune sede del centro (nel Regolamento, per "autorizzazione" si intenda SCIA) attraverso il canale SUAP.

Nei centri vacanza per minori, nei casi in cui si renda difficile l'applicazione di alcune misure di prevenzione, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l'uso delle mascherine fra i minori, allora diventa fondamentale tener conto del contesto strutturale e organizzativo, in cui l'esigenza di un servizio in presenza deve coniugarsi con la prudenza sanitaria necessaria.

Fermo restando quanto previsto dal DPreg. 190/2001, dal Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24, convertito con modificazioni dalla L. n.52 del 19 maggio 2022, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 01 Aprile 2022, di seguito si forniscono delle indicazioni operative relative alle misure di sicurezza volte a contenere la diffusione del contagio da virus Covid-19.

L'applicazione delle presenti indicazioni in merito alle misure di sicurezza COVID-19 dovrà, nel tempo, tenere conto della situazione epidemiologica e normativa del periodo di attività dei centri di vacanza per minori.

a) Accesso e permanenza nella struttura

L'accesso e la permanenza dei minori e del personale nella struttura sono consentiti solo in assenza di positività accertata al Covid-19 e in assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore ai 37,5°C. Qualora i sintomi si presentassero successivamente all'ingresso a scuola/struttura, vanno applicate le misure già previste nei Documenti Valutazione Rischi (DVR) delle scuole/strutture per la gestione dei casi sospetti Covid-19 e adeguatamente trattate secondo le disposizioni sanitarie previste.

Il controllo della temperatura per fornitori e soggetti esterni è demandato alla responsabilità del singolo per cui non risulta più necessaria la rilevazione da parte del personale della struttura e la relativa registrazione sull'apposito modulo; similmente decade l'obbligo di firma e registrazione quotidiana della propria temperatura da parte del personale.

Possono essere ripristinate le abituali modalità di accoglienza dei minori e accompagnatori, quindi senza necessità di entrate e percorsi e orari differenziati, con raccomandazione di indossare la mascherina chirurgica e di evitare gli assembramenti.

b) Sanificazione ordinaria e straordinaria

La sanificazione ordinaria quotidiana degli ambienti e la sanificazione straordinaria costituiscono due elementi fondamentali nel contrasto alla diffusione del Covid-19. Per quanto riguarda le modalità e i prodotti per la sanificazione ordinaria si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

Per quanto riguarda la sanificazione straordinaria, premesso che deve essere rapida, flessibile e gestita in tempi certi, si richiamano alcune indicazioni generali a seguito di caso confermato di positività in struttura:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o più da quando la persona positiva è stata presente in struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- può essere effettuata dal personale della struttura già impiegato per la sanificazione ordinaria;
- devono essere presi in considerazione tutti gli ambienti chiusi, a uso esclusivo, in cui il caso Covid-19 positivo ha soggiornato in modo stabile.

Tutte le operazioni di sanificazione ordinaria e straordinaria devono continuare ad essere tracciate in apposito registro regolarmente aggiornato in base al cronoprogramma definito; uno specifico cronoprogramma deve essere previsto per i servizi igienici.

c) Aerazione dei locali

È necessario garantire un adeguato e costante ricambio d'aria, mediante la ventilazione naturale, spalancando completamente le finestre almeno 5 minuti ogni ora, o forzata - in questo caso assicurandosi di mantenere condotte dell'aria e filtri puliti e sanificati, di tutti gli ambienti tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza degli ambienti e degli spazi, del numero di persone che fruiscono degli stessi. Adeguata aerazione deve essere garantita anche ai servizi igienici mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni.

d) Igiene personale

Deve proseguire la pratica dell'igienizzazione delle mani garantendo la messa a disposizione di erogatori di prodotti igienizzanti. Risulta inoltre determinante educare i minori all'importanza di una corretta igiene personale.

e) Uso dispositivi di protezione

Per gli utenti dei servizi

Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggior efficacia protettiva non è richiesto per l'attività socio educativa svolta all'aperto la quale deve essere comunque organizzata in modo da evitare forme di assembramento.

Fatte salve diverse successive indicazioni, al momento della stesura delle presenti indicazioni l'articolo 3 comma 5 del DL 52/2021 prescrive l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggior efficacia protettiva, per l'attività socio educativa svolta nei locali al chiuso fatta eccezione per:

- 1) i minori fino ai sei anni di età;
- 2) i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi adeguatamente certificate;
- 3) lo svolgimento delle attività ludico, motorie e/o sportive svolte sia all'aperto che al chiuso;

4) lo svolgimento delle attività legate al consumo dei pasti e al riposo/ pernottamento che devono comunque essere organizzate dall'ente evitando forme di assembramento.

Non è ammesso l'uso di dispositivi di comunità autoprodotti.

Per gli operatori dei servizi

Per il personale impiegato nei servizi (anche volontario), fino al 31 agosto 2022, fatte salve diverse successive indicazioni, vige l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggior efficacia protettiva, nei locali ove si svolge il servizio al chiuso.

Per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina FFP2 senza valvola esso è legato a condizioni particolari che vengono qui richiamate:

- indicazione specifica del medico competente;
- in presenza di minori con disabilità tale per cui non è possibile garantire il distanziamento fisico;
- nella gestione di minori che manifestano sintomi respiratori (o suggestivi Covid-19) e temperatura corporea superiore ai 37,5°;
- nella gestione dei casi positivi;
- nel regime di auto-sorveglianza.

f) Gestione dei casi positivi al Covid-19

A tutto il personale dei servizi in oggetto che siano contatti stretti di un caso COVID-19 si applica il regime di auto-sorveglianza, che prevede l'obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 senza valvola, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se dovessero manifestarsi sintomi è raccomandata l'immediata esecuzione di test mediante un tampone molecolare o antigenico che, in caso di esito negativo e di persistenza della sintomatologia, va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i minori e gli educatori, l'attività prosegue in presenza per tutti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 senza valvola per dieci giorni consecutivi a partire dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno.

I casi di contagio sono gestiti secondo le consuete procedure di gestione già in essere, in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie regionali e con il referente Covid del servizio.

g) Consumo dei pasti e riposo/ pernottamento a carattere residenziale

Pasto: la somministrazione ed il consumo del pasto potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

Riposo/pernottamento a carattere residenziale: è raccomandato fare riferimento alle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali allegate alla Ordinanza del Ministro della Salute del 01.04.2022, in cui la distanza tra i letti prevista per ostelli della gioventù è di almeno un metro.

Per entrambe le routines (pasto e sonno), si conferma, la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il distanziamento interpersonale e l'attenzione ad evitare assembramenti. Permane la necessità di un'adeguata aerazione, un'accurata pulizia degli ambienti e igienizzazione delle mani.

h) Uscite

I gestori dei centri vacanza per minori, nell'esercizio della loro autonomia, possono valutare la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite e viaggi. Qualora le attività prevedano l'utilizzo di mezzi di trasporto, possono essere impiegati sia mezzi dedicati sia mezzi di linea, nel rispetto delle indicazioni e delle misure previste per il contenimento dei contagi.

i) Stabilità del gruppo/sezione

È superata la stabilità del cosiddetto "gruppo bolla". Sono quindi riattivati i momenti di relazione/presenza fra minori/ragazzi di gruppi diversi durante tutto l'arco della giornata.

È superato il vincolo numerico di volontari e/o ragazzi in alternanza scuola lavoro o tirocinio, in affiancamento all'operatore responsabile del gruppo.

Tutte le risorse professionali, ivi compresi i volontari, dovranno essere coperti da adeguate polizze infortuni e RCT.

l) Criteri per i rapporti numerici tra personale e minori

Sono considerati operatori di area educativa, e pertanto possono prestare la loro opera con i bambini, tutti i maggiorenni in possesso del diploma di scuola media superiore e i maggiorenni che, pur non avendo conseguito il diploma di scuola media superiore, sono in possesso del diploma della scuola dell'obbligo e hanno maturato un'esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni.

Come previsto dall'articolo 8 del DPR n. 190/2001 la dotazione di personale deve prevedere:

- a) un coordinatore responsabile
- b) un operatore di area educativa ogni 15 minori per i centri diurni, ridotto a un operatore ogni 10 bambini per la fascia 3-6;
- c) un operatore ogni 10 minori per i centri con pernottamento;
- d) in presenza di minori con handicap deve essere previsto un adeguato numero di Operatori di appoggio oppure, nel caso di impossibilità, la modifica dei rapporti previsti.

m) Referente aziendale Covid

Si mantiene la necessità di individuare all'interno di ogni organizzazione la figura del referente aziendale Covid.

Trieste, 30 maggio 2022
